

La riforma Orlando e la specificità dei motivi di appello: prime riflessioni.

di *Emanuele Sylos Labini*

Sommario: 1. Premessa: la riforma Orlando. - 2. L'obbligo di specificità dei motivi di appello. - 3. L'orientamento delle Sezioni Unite e la specificità dei motivi di appello nel giudizio civile. - 4. Brevi riflessioni conclusive.

1. Premessa: la riforma Orlando

Il tema delle impugnazioni rappresenta uno dei settori in cui la l. 23 giugno 2017, n. 103 è maggiormente intervenuta. Vi è da premettere che in tale ambito, oltre alle modifiche inserite nella riforma, il legislatore ha previsto e approvato lo schema di decreto legislativo sulle impugnazioni, con cui essa si completa¹.

In linea generale con la c.d. riforma Orlando – diretta alla razionalizzazione, deflazione ed efficacia delle procedure impugnatorie –, da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di merito, che si accorda con l'onere della specificità dei motivi di impugnazione, dall'altro, si interviene sui requisiti formali di ammissione dell'impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello². Il punto centrale è costituito dallo stretto rapporto tra struttura della sentenza e forma dell'atto di impugnazione; la sentenza, difatti, dovrà costituire la rappresentazione degli sviluppi della fase e rappresentare compiutamente le determinazioni del giudice, mentre l'atto di impugnazione dovrà correlarsi – criticamente – ai capi, ai punti, alle questioni processuali e probatorie contenute nella decisione, attraverso la prospettazione di richieste, argomentazioni in fatto e in diritto, contenute in motivi dotati di specificità³.

2. L'obbligo di specificità dei motivi di appello

In tale ottica, il legislatore ha innanzitutto modificato la lett. e) dell'art. 546, comma 1, c.p.p.; nello specifico, il *restyling* normativo ha interessato la sentenza che ora deve contenere «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la

¹ Per ulteriori approfondimenti riguardo lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi d'impugnazione”, cfr. MARANDOLA, *La riforma Orlando si completa: approvato il decreto legislativo sulle impugnazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 ottobre 2017.

² V. PARDO-INGRAO (a cura di), *La riforma delle impugnazioni penali (L. Orlando)*, in *Officine del diritto. Il penalista*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 16.

³ Cfr. SPANGHER, *La riforma delle impugnazioni: le linee guida*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, n. 10, p. 1325.

decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

In buona sostanza, attraverso la sostituzione della lett. e) dell'articolo sopra menzionato, si puntualizzano una serie di elementi che già sono ricompresi concretamente all'interno della motivazione della sentenza, ma che *ante* riforma non venivano esplicitamente richiesti dalla legge.

L'intervento normativo risulta di particolare incisività; difatti, la motivazione della sentenza costituisce l'esplicitazione del percorso logico seguito dal giudice, rappresentando l'unico baluardo all'esercizio arbitrario del potere giudiziario, tanto che si mostra rilevante nel senso di garanzia di libertà (la valutazione compiuta dal giudice deve consentire, a chi legga, di stabilire se questi abbia esaminato tutti gli elementi a disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre)⁴.

Tanto premesso, fermo restando che “la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto” rimane il fulcro dell'apparato motivazionale della sentenza, la modifica interviene richiedendo un pari rigore logico-argomentativo tra la motivazione della suddetta e i motivi di impugnazione.

A tale scopo, si è intervenuto altresì sull'art. 581 c.p.p., che regola i requisiti formali dell'impugnazione, prevedendo, a pena di inammissibilità, la “specificità” non soltanto per i motivi (nel testo previgente la specificità era appunto richiesta soltanto per essi)⁵ ma anche per i capi o punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, per le prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, nonché per le richieste, anche istruttorie. Di talché, un atto privo di tali requisiti non costituisce valida forma d'impugnazione e non può produrre gli effetti introduttivi del giudizio del grado successivo, cui si collega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità⁶. Assume, in tal senso, particolare rilevanza la dicotomia capi-punti della sentenza, che serve a perimetrare, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione

⁴ Cfr. PARODI (a cura di), *Riforma Orlando: tutte le novità*, in *Officine del diritto. Il penalista*, Giuffrè, Milano, 2017.

⁵ La disciplina previgente dell'art. 581 c.p.p. disponeva che «l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste; i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

⁶ In tal senso PARODI, *op. cit.*, p. 87.

delimitandone con precisione l'oggetto, al fine di scongiurare impugnazioni troppo generiche o dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell'oggetto del gravame⁷.

In breve, per capo si intende la decisione emessa in relazione ad uno dei reati contestati all'imputato, conservando una sua autonomia rispetto alle altre parti (o capi) della decisione, tanto da poter costituire esso solo una sentenza⁸. In altre parole, il capo corrisponde a quella parte di decisione che sarebbe stata idonea, da sola, ad esaurire il contenuto della sentenza e che, trovandosi invece, inglobata in una sentenza cumulativa, può essere scissa senza che cada il resto della sentenza⁹. Il giudicato, difatti, si forma sul capo, nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto allorquando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli¹⁰.

Il punto, invece, ha una portata più ristretta e costituisce ogni singolo tema affrontato all'interno di un capo della decisione, relativamente all'accertamento del fatto storico, all'attribuzione di esso all'imputato, alla sua qualificazione giuridica, all'eventuale inesistenza di cause di giustificazione, all'elemento soggettivo, e nel caso di condanna all'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla determinazione della pena. Da ciò ne deriva che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, su cui il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato¹¹.

Ora, per quanto riguarda la specificità delle prove, in relazione alla inesistenza, omessa ed erronea valutazione delle stesse, si deve fare riferimento alla disciplina in sede di legittimità. In buona sostanza, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile anche in fase di appello, deve avere un oggetto del tutto definito o attenersi alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile.

⁷ Cfr. Cass. pen., SS. UU., 17 ottobre 2016, n. 10251, in *CED*, Rv. 235699.

⁸ Cfr.: Cass. pen., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 10251, in *CED*, Rv. 235697; Cass. pen., SS. UU., 19 gennaio 2000, n. 1, in *CED*, Rv. 216239.

⁹ V. GALATI-ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, vol. II, in GALATI-SIRACUSANO-TRANCHINA-ZAPPALÀ (a cura di), Giuffrè, Milano, 2011, p. 475.

¹⁰ Cfr. Cass. pen., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 10251, *op. cit.*

¹¹ In questi termini PARDO-INGRAO, *op. cit.*, p. 18, a parere dei quali, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnazione abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la *res iudicata* si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Riguardo, poi, l'omessa assunzione, rilevano le violazioni della regola del contraddittorio sulla prova, quindi del diritto alla prova contraria. Di conseguenza, qualora durante il giudizio di primo grado sia stata tempestivamente richiesta dall'imputato una prova contraria *ex art. 190 c.p.p.*, quest'ultima, se negata dal giudice di prime cure – perché manifestamente superflua o irrilevante –, deve essere ammessa dal giudice superiore, in ottemperanza allo specifico motivo di impugnazione indicato nell'atto di appello.

Da ultimo, giova rammentare che la nuova formulazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. impone l'obbligo per l'impugnante di individuare in forma specifica le richieste principali e secondarie¹². In tale contesto, se rispetto alle prime, la richiesta di assoluzione deve contenere l'esatta indicazione della formula in relazione alla quale viene prospettata l'esigenza di rivisitazione della sentenza di primo grado, è nei confronti delle richieste secondarie che la modifica si mostra rilevante; le stesse, invero, vanno formulate in adeguato ordine subordinato, con la conseguenza che non sono più consentite le eventuali richieste subordinate inserite nel corpo dei motivi¹³. In definitiva, dunque, il giudizio di secondo grado non potrà più riguardare la mera ripetizione di valutazioni già compiute e la necessaria specificità comporta che l'appello si configuri oggi come un giudizio “critico” su punti specificamente dedotti, ossia una fase eventuale destinata alla individuazione di un errore della sentenza di primo grado ove esistente e, se i motivi non saranno idonei a rappresentare l'esistenza di questo errore, l'atto di appello sarà destinato alla declaratoria di inammissibilità (il caso del *novum iudicium* è oggi limitato alla differente ipotesi dell'impugnazione della sentenza assolutoria)¹⁴.

3. L'orientamento delle Sezioni Unite e la specificità dei motivi di appello nel giudizio civile

Tali interventi realizzano un collegamento sistematico fra gli artt. 581 e 546 c.p.p. ancora più stretto di quello già esistente, confermando la conclusione che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai

¹² Quanto alle richieste di cui all'art. 581, comma 1, lett. b), c.p.p., in giurisprudenza si registra un orientamento non formalistico, essendosi più volte affermato che esse possono anche desumersi implicitamente dai motivi quando da questi emergano in modo inequivoco; e ciò perché l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del *favor impugnationis*. Cfr.: Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2010, n. 29235, in *CED*, Rv. 248205; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2004, n. 7742, in *CED*, Rv. 228978; Cass. pen., Sez. V, 6 maggio 2003, n. 23412, in *CED*, Rv. 224932.

¹³ Cfr. PARDO-INGRAO, *op. cit.*, p. 22, i quali specificano che le richieste secondarie devono essere chiaramente ed analiticamente espresse con riguardo a: circostanze; giudizio di bilanciamento; determinazione della pena; benefici della sospensione condizionale e della non menzione; conversione della pena detentiva; confisca ed altre misure di sicurezza.

¹⁴ *Ibidem*.

medesimi punti. Sicché, ricalcando i lavori della Commissione Canzio¹⁵, l'obiettivo del legislatore è stato quello di definire un modello legale della motivazione di fatto che rendesse più esplicita la parte ragionata della sentenza, ma che soprattutto costituisse l'effettivo paradigma devolutivo sul quale commisurare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione dell'organo *ad quem*; la piattaforma devolutiva deve essere chiara, perché è su quest'ultima che si circoscrive la devoluzione al giudice d'appello¹⁶.

In realtà, tale scelta legislativa appare essere il frutto delle indicazioni di recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, che ancor prima dell'emanazione della legge di riforma – evidenziando la *ratio* del giudizio di appello come giudizio critico e di controllo sui motivi tassativamente indicati all'interno dello stesso –, ne hanno decretato l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, allorché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Il riferimento è principalmente ad una decisione delle Sezioni Unite¹⁷, che hanno statuito la piena equiparazione tra appello e ricorso per cassazione, quanto alla specificità dei motivi di censura, aderendo alla consolidata giurisprudenza¹⁸ che ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione¹⁹. La sentenza *de qua*, sembra quasi voler anticipare i tempi della

¹⁵ Per ulteriori approfondimenti in merito alla Commissione Canzio, cfr. *Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio*, in www.penalecontemporaneo.it, 27 ottobre 2014.

¹⁶ In tal senso SCACCIANOCE, *La riforma "Orlando" e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla "specificità" dei motivi alla struttura "mutevole" dell'appello*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 3, p. 9.

¹⁷ Cfr. Cass. pen., SS. UU., 27 ottobre 2016 (dep. 22 febbraio 2017), n. 8825, con nota di MUSCELLA, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 1 ss.. In tema v. anche: BRICCHETTI, *Inammissibile l'appello per difetto di specificità se non risultano argomentati i rilievi critici alla decisione*, in *Guida dir.*, 2017, 13, p. 90 ss.; MIGLIUCCI-PETRELLI, *I limiti sull'appello e quel rischio concreto di depotenziarlo*, in *Guida dir.*, 2017, 19, p. 10 s.; PULVIRENTI, *La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di inammissibilità dell'appello: la fine del favor impugnationis*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, n. 4, p. 701.

¹⁸ Sul piano generale, si è evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Per maggiori approfondimenti cfr.: Cass. pen., Sez. V, 15 febbraio 2013, n. 28011, in *CED*, Rv. 255568; Cass. pen., Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 11951, in *CED*, Rv. 259425.

¹⁹ L'orientamento contrario e favorevole invece ad una differente valutazione dell'inammissibilità dei motivi di appello, con specifico riguardo alla necessità di sottoporre ad una puntuale critica la motivazione della sentenza, afferma la necessità di valutare il requisito della specificità dei motivi di appello in termini meno stringenti e comunque diversi rispetto al corrispondente scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione, talora limitandosi a richiamare il principio del *favor impugnationis*, in altre occasioni valorizzando anche la

riforma, atteso che pur riconoscendo l'esistenza di una "tensione" concettuale tra gli artt. 581 e 597 c.p.p., sancisce che il requisito di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione vale per il ricorso per cassazione, ma anche per l'appello. La specificità estrinseca alla quale attiene il contrasto tra le singole sezioni è quella che si ha quando a mancare sia la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; si discute, quindi, del motivo sufficientemente argomentato ma non esplicitamente collegato ad una specifica parte della sentenza che si vuole impugnare²⁰.

Cosicché, a parere degli ermellini, i motivi di appello, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame e di evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie²¹. Pertanto, solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello, in definitiva, il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lett. b) c.p.p., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello²².

Ne deriva che, in base al *dictum* della Suprema Corte, il requisito della specificità costituisce l'asse portante delle prescrizioni richieste dall'art. 581 c.p.p.: dall'indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna, per terminare con le richieste e i motivi²³. E la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità, assume rilevanza decisiva in merito alla valutazione di ammissibilità *ex art. 591*, comma 1, lett. c), c.p.p., il quale dispone la sanzione dell'inammissibilità ricollegandola alla violazione dell'art. 581 c.p.p..

Ebbene, la valorizzazione della specificità dei motivi di appello nel processo, operata a seguito della riforma, risulta pienamente coerente altresì con quanto già previsto nel processo civile, ove alla specificità dell'impugnazione si aggiunge l'ulteriore previsione della ragionevole probabilità che l'impugnazione venga accolta. Anche in tal caso, la disciplina dei requisiti formali dell'atto di appello contenuta nell'art. 342 c.p.c. e modificata nel 2012, è stata rimodellata prendendo come riferimento gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, i quali avevano precisato i contorni della specificità, anche in relazione alla necessità di correlarsi con il percorso motivazionale del provvedimento impugnato. Nella specie, a parere della Suprema

diversa struttura del giudizio di appello rispetto a quello di legittimità, con particolare riferimento alla differente funzione rispettivamente svolta, dai motivi di ricorso, nell'individuazione dei poteri cognitivi e decisori del giudice dell'impugnazione. Cfr. *ex multis*: Cass. pen., Sez. II, 3 dicembre 2013, n. 6609, in *CED*, Rv. 258199; Cass. pen., Sez. II, 27 giugno 2012, n. 36406, in *CED*, Rv. 253983.

²⁰ V. PULVIRENTI, *op. cit.*, p. 701.

²¹ Cfr., *ex multis*, Cass. pen., Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 1770, in *Mass. Uff.*, n. 254204.

²² Cfr. Cass. pen., SS. UU., 27 ottobre 2016 (dep. 22 febbraio 2017), n. 8825, *op. cit.*

²³ Cfr.: Cass. pen., SS. UU. 27 maggio 2016, n. 6903, in *CED*, Rv. 235697; Cass. pen., SS. UU., 17 ottobre 2006, n. 10251, *op. cit.*

Corte, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinare il fondamento logico giuridico²⁴.

La modifica, dunque, dando pieno riscontro a tale orientamento, ha eliminato il generico riferimento ai motivi specifici dell'impugnazione²⁵. Essa prevede che l'appello debba essere motivato, con la diretta sanzione dell'inammissibilità nei casi in cui la motivazione non contenga l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, ovvero l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

4. Brevi riflessioni conclusive

Alla luce di quanto sinora esposto, qualche considerazione conclusiva si rende doverosa. Non vi è dubbio che, l'inserimento di motivi specifici e tassativi per proporre appello, opzione da tempo discussa in dottrina, meriti un riconoscimento positivo, se non altro perché «tende a ricondurre l'appello nell'alveo di giudizio destinato al controllo sulla decisione impugnata»²⁶, nel tentativo di scongiurare impugnazioni dilatorie o troppo generiche, in piena attuazione del c.d. principio del *tantum devolutum quantum appellatum*, che regola il suddetto giudizio.

Come si è visto, quindi, la specificità dei motivi – con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto – diviene elemento essenziale per un atto di appello che non può limitarsi alla rivalutazione di argomentazioni sulle quali il giudice di prime cure si è già espresso, ovvero ad una mera ricostruzione dei fatti in oggetto, senza l'indicazione delle fonti di prova da cui si deduce la differente ricostruzione.

L'intervento legislativo, dunque, appariva necessario; *in primis*, giacché il vizio di aspecificità è quello che più frequentemente si riscontra nelle impugnazioni, e in secondo luogo, perché “suggerito” dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale ormai da tempo aveva inteso chiarire la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e di quelli di ricorso per cassazione.

Di conseguenza, così come previsto per tutte le impugnazioni, a seguito della riforma, anche nell'appello il combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di

²⁴ Cfr., *ex multis*, Cass. civ., SS. UU., 9 novembre 2011, n. 23299, in *CED*, rv. 620062.

²⁵ Prima che l'art. 342 c.p.p. venisse modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134, era stabilito che l'appello doveva contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, senza la previsione di conseguenze per il difetto di specificità.

²⁶ L'espressione è di PARDO-INGRAO, *op. cit.*, p. 11.

genericità dei relativi motivi: per escludere tale patologia, come ampiamente ribadito in dottrina, è necessario che l'atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso alla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame²⁷.

²⁷ Cfr. PARDO, *Il processo penale d'appello*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 7 e ss..